



COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA

ORIGINALE

Deliberazione n. 65

del 28-12-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima CONVOCAZIONE - seduta PUBBLICA

OGGETTO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) : MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
----------------	--

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ALBASI ANDREA	SINDACO	Presente	
RAI MAURO	ASSESSORE	Assente	
MARTINI PIETRO	ASSESSORE	Presente	
MEZZADRI MARINA	ASSESSORE	Presente	
MOLINARI ELISA	ASSESSORE	Presente	
MAFFI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente	
MONDANI MATTEO	CONSIGLIERE	Presente	
RAGGI DAVIDE	CONSIGLIERE	Assente	
RANCATI MONICA	CONSIGLIERE	Presente	
MASERATI SILVANA	CONSIGLIERE	Presente	
CIVETTA CARLO	CONSIGLIERE	Assente	
REPETTI PIERO	CONSIGLIERE	Presente	
FACCINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente	
	Totale	Presenti 10	Assenti 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Elena Mezzadri la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il sig. **dott. ANDREA ALBASI** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce e dà la parola all'Ass. Rancati che espone brevemente la materia.

A questo punto nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

1. abitazioni con unico occupante;
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
3. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
5. fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 del 4 agosto 2014, con oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 30 gennaio 2017, con oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI";

RITENUTO di dover apportare al vigente Regolamento le modifiche qui di seguito riassunte:

- all'art. 6 comma 1 del Regolamento viene meglio precisato il soggetto passivo della tassa;
- all'art. 8 comma 3 del Regolamento è stata introdotta la possibilità di presentare l'autocertificazione per attestare le eventuali esclusioni della tassa;
- all'art. 13 comma 2 del Regolamento è stata introdotta la possibilità di determinare diversamente il numero dei componenti della famiglia anagrafica tenendo conto di coloro che sono domiciliati per studio o lavoro in altro Comune distante oltre 50 km; allo stesso articolo è stata introdotta l'agevolazione per le unità abitative tenute a disposizione dagli eredi;
- all'art. 18 del Regolamento :
 - è stata introdotta l'agevolazione per utenze domestiche non residenti che dimostrino annualmente un consumo di utenze di solo mantenimento;

- allo stesso articolo vengono meglio precisati i requisiti per coloro che provvedono al compostaggio domestico oltre all'attività di controllo;
- sono stati introdotti i commi 5 e 6, relativi alle riduzioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione (art. 3 punto 3 L.R. Emilia Romagna 16/2015);
- all'art. 21 comma 6 del Regolamento: viene precisato che ai fini della agevolazione, le utenze non domestiche che provvedono autonomamente all'avvio al riciclo dei rifiuti speciali, presentano comunicazione annuale con idonea documentazione;
- all'art. 24 comma 11 del Regolamento: viene riformulato il comma relativo all'importo minimo ai fini dell'emissione degli atti di accertamento;
- all'art. 25 comma 4 del Regolamento: viene rivisto il termine per la presentazione della richiesta di rateazione degli avvisi di pagamento;
- all'art. 28 comma 2 del Regolamento: viene eliminata la prova dell'avvenuto pagamento a carico del contribuente ai fini della richiesta di rimborso;

RITENUTO pertanto di intervenire con la modifica degli artt. 6, 8, 13, 18, 21, 24, 25, e 28 del vigente Regolamento TARI come meglio sotto specificato:

Testo vigente	Testo aggiornato
<p style="text-align: center;">ART. 6 “Soggetti passivi e responsabili dell’obbligazione tributaria”</p> <p>1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali e /o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 6 “Soggetti passivi e responsabili dell’obbligazione tributaria”</p> <p>1 La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica possieda, occupi, o detenga a qualsiasi titolo i locali e /o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.</p>
<p style="text-align: center;">ART.8 “Esclusioni dalla tassa”</p> <p>3. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.</p>	<p style="text-align: center;">ART.8 “Esclusioni dalla tassa”</p> <p>2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione o autocertificazione che attesti dette condizioni. Il Comune / l’ente gestore del servizio possono verificare in qualsiasi momento l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento con controlli presso l’immobile.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 13 “Categorie di utenza”</p> <p>2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in :</p> <p>a) domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari. Non rientrano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni,</p>	<p style="text-align: center;">ART. 13 “Categorie di utenza”</p> <p>2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in :</p> <p>a) domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari, assenze di uno o più componenti domiciliati per attività di studio o lavoro in Comuni diversi da quello di residenza e distanti oltre i 50 km.</p>

e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 24. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

b) domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti **pari a tre**. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in **una unità**.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da **un** occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche .

L'assenza deve essere confermata e documentata annualmente.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro **non rientranti nei casi sopra descritti**. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 24. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

b) domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti **pari a tre**. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, deceduti e tenute a disposizione dagli eredi e non locate né utilizzate a qualunque titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, per il periodo di un anno a decorrere dalla data del decesso, e il tributo è applicato limitatamente alla parte fissa della tariffa.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in **una unità ed il tributo è applicato limitatamente alla parte fissa della tariffa.**

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte

	<p>da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche .</p>
<p style="text-align: center;">ART. 18 “Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche”</p> <p>3. A favore delle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili, secondo le modalità previste dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell’Autorità d’Ambito (ATO) di Piacenza n. 11 del 16 maggio 2007 è applicata, anno per anno una riduzione del 20 per cento sulla parte variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono compilare (modulistica fornita dal Gestore del servizio) entro il termine perentorio del 30 novembre dell’anno precedente, un’apposita istanza al Gestore del servizio nella quale attestino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento; • di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto da parte degli incaricati del gestore del servizio o del Comune l’accesso presso l’utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. <p>Per godere della riduzione, l’attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta.</p> <p>In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione o ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di relativa comunicazione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.</p> <p>4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 18 “Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche”</p> <p>3. Per le utenze domestiche non residenti dove viene dimostrato annualmente un consumo di utenze di solo mantenimento è prevista l’applicazione del tributo limitatamente alla parte fissa e considerando un numero di occupanti pari a uno.</p> <p>4. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune/Gestore da presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di attivazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, pari al 20% della parte variabile della tariffa</p> <p>L’istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.</p> <p>Le utenze alle quali è concessa la presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate.</p> <p>Il Comune / l’ente gestore del servizio possono verificare in qualsiasi momento l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento con controlli presso l’immobile.</p> <p>In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione o ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di relativa comunicazione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.</p> <p>5. E’ riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.</p> <p>La riduzione, che comunque non potrà superare il 20% della parte variabile della tariffa, è così determinata: si applica una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di</p>

	<p>assimilabilità dato dal Kd medesimo.</p> <p>Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al Gestore , a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini di decadenza, il richiedente potrà produrre apposita autocertificazione al Gestore, che potrà effettuare opportuni controlli.</p> <p>6. Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute ed attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", è applicata una riduzione del 8% della quota variabile della tariffa.</p> <p>Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 21 "Agevolazioni"</p> <p>1. La riduzione sopra descritta è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti speciali assimilati.</p> <p>Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 21 "Agevolazioni"</p> <p>2. La riduzione sopra descritta è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune e corredata da idonea documentazione da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti speciali assimilati.</p> <p>Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 24 "Attività di controllo e sanzioni"</p> <p>11. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tassa, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per</p>	<p style="text-align: center;">ART. 24 "Attività di controllo e sanzioni"</p> <p>11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del</p>

<p>ciascun periodo, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.</p>	<p>tributo.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 25</p> <p style="text-align: center;">“Dilazione del pagamento del tributo ordinario”</p> <p>4. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell’avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.</p> <p>5. In caso di mancato pagamento di una rata :</p> <p>a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;</p> <p>b) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 25</p> <p style="text-align: center;">“Dilazione del pagamento del tributo ordinario”</p> <p>4. La richiesta di rateazione deve essere presentata, di norma, prima della scadenza dell’avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.</p> <p>5. In caso di mancato pagamento di una rata :</p> <p>a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;</p> <p>b) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 28</p> <p style="text-align: center;">“Rimborsi e compensazioni”</p> <p>2. Il contribuente può richiedere al Funzionario responsabile il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 28</p> <p style="text-align: center;">“Rimborsi e compensazioni”</p> <p>2. Il contribuente può richiedere al Funzionario responsabile il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata da idonea documentazione comprovante il diritto al rimborso.</p>

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso ai sensi dell’ art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 n. 267:

- parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere del Segretario Generale sulla conformità del presente atto alle Leggi ed agli strumenti normativi comunali;

VISTO il D. LGS. n. 267/2000;

ESPERITA la votazione palese, con il seguente esito:

- Presenti	N. 10
- Astenuti	N. //
- Votanti	N. 10
- Voti favorevoli	N. 7
- Voti contrari	N. 3 Maserati, Repetti, Faccini

proclamato dal Sindaco;

DELIBERA

1. DI MODIFICARE per i motivi sopra esposti, il vigente “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”;
2. DI PRENDERE ATTO che le predette modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2019;
3. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATO l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola;

PROCEDUTOSI a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:

ESPERITA la votazione palese, con il seguente esito:

- Presenti	N. 10
- Astenuti	N. //
- Votanti	N. 10
- Voti favorevoli	N. 7
- Voti contrari	N. 3 Maserati, Repetti, Faccini

proclamato dal Sindaco;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto **immediatamente eseguibile**.



**COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA**

OGGETTO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) : MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

PARERE Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA.**

Rivergaro, 15-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Achille Menzani)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

PARERE Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE.**

Rivergaro, 15-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Achille Menzani)

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
(dott. ANDREA ALBASI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elena Mezzadri)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs 18.8.2000, n. 267)

La suesesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi per giorni 15 consecutivi ai sensi di legge.

Rivergaro lì 15-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elena Mezzadri)

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- **che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 28-12-2018** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- **che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-01-2019** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00;
- **che la presente deliberazione è stata pubblicata** all'albo pretorio on-line comunale, come prescritto dall'art. 124, c.1. del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **15-01-2019** al **30-01-2019**.

Rivergaro lì 15-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elena Mezzadri)
